



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. SANTINI"
Via Valmarana, 33 35027 - NOVENTA PADOVANA (PD)
CODICE FISCALE : 80020960284 – Codice univoco ufficio UFK0MW
Tel. 049-625160 - Fax 049-8936652
e-mail : pdic84700v@istruzione.it - P.E.C: pdic84700v@pec.istruzione.it
SITO WEB www.icsantini.gov.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART.40 DEL DECRETO N.44/2001 Approvato in Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 03/11/2016

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94, n.297;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;

VISTO il D.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO l'art 40, co. 1 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nei limiti di spesa previsti dal progetto e sulla base dei criteri di cui all'art. 33, co. 2, lettera g), e ciò nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali;

VISTI l'art. 33, co. 2, lettera g) e l'art. 40, co.2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, la determinazione dei criteri e dei limiti che il Dirigente Scolastico deve applicare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti (procedure e criteri di scelta dei contraenti e limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto);

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29/11/2007;

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento.

Art. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- a. L'istituzione scolastica, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.
- b. I contratti di cui al punto precedente possono essere stipulati, soltanto qualora le prestazioni e le attività:
 - non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
 - di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.
- c. L'Istituto si impegna a:
 - Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione,
 - Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili,
 - Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio, privilegiando comunque la qualità della prestazione.
- d. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
- e. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art.58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 27/11/2007 (collaborazioni plurime).

Art. 2 – PRIORITA' DI SCELTA

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:

- a. attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
- b. attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
- c. attraverso un'indagine di mercato rivolta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità nell'ambito del progetto.

Qualora l'indagine di mercato non sia compatibile con la natura delle prestazioni richieste, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista se ricorrono presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica, dandone adeguata motivazione.

Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, il dirigente scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici, disciplinati dal successivo articolo.

Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica nel sito web della stessa.

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata dell'incarico;

- l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4 CRITERI DI SELEZIONE DEI TITOLI

1) Tutti i candidati, e quindi anche il personale dipendente, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria.

2) Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3) Nel caso in cui il contratto venga stipulato con una società e/o una associazione esterna, sarà espressamente richiesto che i soggetti da questa incaricati siano in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria.

La società e/o l'associazione esterna che avranno in carico il servizio, dovranno comunque far pervenire all'istituzione scolastica i nominativi dei prestatori corredati dal relativo curriculum.

4) Si valuteranno in relazione alle esigenze:

a. Titolo di studio;

b. Curriculum del candidato con:

- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- Esperienze metodologico-didattiche;
- Attività di Libera professione nel settore;
- Corsi di aggiornamento;
- Pubblicazioni e altri titoli;
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.
- Esperienze pregresse di collaborazione con altre scuole e con l'Istituto valutate positivamente dal Dirigente Scolastico e dal Referente interno del progetto.

5) Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà quindi riferimento ai criteri di seguito riportati con a fianco il relativo punteggio:

CRITERI	PUNTEGGIO
Titoli di studio/professionali e di formazione	25
<ul style="list-style-type: none"> • Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta • Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta • Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo di punti 	10 10 5
Esperienza pregressa nel settore punti 5 per ogni anno di esperienza specifica fino ad un massimo di 5 anni e fino ad un massimo di punti	25
Valutazione attività svolta in precedenza nella stessa scuola fino ad un massimo di punti. Questa attività non può essere valutata anche ai fini del punto precedente	50

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico o, su sua delega, da un suo sostituto o da apposita commissione, nominata dal Dirigente, mediante valutazione comparativa.

La Commissione eventualmente formata per la valutazione dei candidati sarà formata dal Responsabile del progetto o dell'attività da realizzare e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste.

La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 4.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano già lavorato senza demeriti nell' Istituto scolastico;
- b) abbiano svolto esperienze in altri Istituti.
- c) abbiano presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scuola

Per la valutazione comparativa si farà riferimento ai criteri esplicitati nel Bando per garantire la massima trasparenza della procedura o, nel caso di personale dipendente, alle finalità del progetto.

Il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste (art. 2, co. c).

È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e D.lgs 196/2003.

ART. 6 – DOVERI E RESPONSABILITA' DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola e del Responsabile del Progetto;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni, partecipando, se necessario, agli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
3. Rendicontare l'attività svolta (breve relazione sul progetto svolto e presentazione di valido documento contabile).

In base al contratto d'opera, potrà svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 7 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

- a. alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico, attualmente al CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007:

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di € 35,00

- b. in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326 e alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009:

Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326

Tipologia	Importo orario
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di € 41,32 orari

Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009

Tipologia	Importo orario
Fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionale impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia di docenza.	massimo € 100,00
Fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.	massimo € 80,00
Fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza e esperienza	massimo € 50,00

- c. Con il prestatore d'opera è possibile concordare un *compenso*, anche *forfetario*, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte, compatibile con le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica ove più conveniente all'Amministrazione.

Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

- a. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori.
- b. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
- c. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.
- d. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

a. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
 - l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
 - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto, con esclusione di tacito rinnovo;
 - entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - luogo e modalità di espletamento dell'attività;
 - impegno da parte del collaboratore di presentare una Relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
 - l'impegno a relazionarsi con il Responsabile del progetto e con i docenti eventualmente coinvolti;
 - l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
 - le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
 - la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
 - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Padova;
 - la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
 - l'informativa ai sensi della privacy;
- b. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

c. I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/03/2001.

b. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 10 - PUBBLICITA'

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentire la libera consultazione.

Art. 11 - Tutte le delibere precedentemente assunte dal Consiglio di Istituto in materia di regolamento dell'attività negoziale per le finalità di cui all'art. 40 del decreto Interministeriale n. 44/2001 (contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa) si intendono abrogate.

Art. 12- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.